

zioni in peius e non mai di impedire anche l'emanazione di norme che siano semplicemente riproduttive del regime anteriore, ovvero modificative dello stesso in senso più favorevole.

Ora, poiché, per quanto avanti argomentato, i decreti ministeriali devono ritenersi fonte legittima della disciplina tributaria in materia e nella situazione trovano fondamento e capacità di azione in precise disposizioni legislative,

di cui sono mera attuazione in linea concreta, va riconosciuto che sussistono le condizioni necessarie e sufficienti per escludere l'operatività del principio della parità tributaria stabilita dalla norma del G.A.T.T. recepita nel nostro ordinamento.

Ne segue che le richieste della società appellata sono prive di fondamento e, in riforma della impugnata sentenza, vanno respinte. (*omissis*)

CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sentenza n. 2223 del 24 settembre 1973
(Giardina, presidente - Minniti, estensore)

INTERCOMMERCE, Sofia (avv. Gaeta)
contro

Menaguale Eugenio (avv. ti D'Agostino e Ghiron)

Arbitrato estero - Sentenza della Corte di Arbitrato presso la Camera di Commercio bulgara - Riconoscimento in Italia ai sensi della Convenzione di New York (Convenzione di New York del 10 giugno 1958, resa esecutiva in Italia con legge 19 gennaio 1968, n. 62).

È riconoscibile e può essere resa efficace in Italia ai sensi della Convenzione di New York del 10 giugno 1958, una sentenza arbitrale, resa dalla Corte di Arbitrato presso la Camera di Commercio bulgara di Sofia.

DIRITTO

(*omissis*) - Non resta perciò che stabilire se la pronuncia arbitrale sottoposta alla deliberazione della Corte rientri nella categoria delle sentenze arbitrali straniere cui lo Stato italiano si è impegnato di dare riconoscimento ed esecuzione, aderendo con la legge 19 gennaio 1968 n. 62 alla Convenzione di New York del 1° giugno 1958.

Dispone detta convenzione all'art. 1 n. 2 che si intendono come sentenze arbitrali non solo quelle rese da arbitri nominati per casi determinati, ma anche quelle rese da organi d'arbitraggio permanente ai quali le parti si siano sottomesse e prevede poi, all'art. II che:
1) Ciascun Stato contraente riconosce la convenzione scritta con la quale le parti si obbligano a sottomettere ad arbitrato tutte le controversie sorte tra

Je No. 9

→ has also written an article on NYC: 7 Riv. dir. int. priv. proc 268-300 (1971)
(eng lang, main writing uienus)

Art I (2)

Art. II

loro in relazione ad un rapporto contrattuale o non contrattuale vertente su una questione suscettibile d'essere regolata in via d'arbitrato; 2) si intende per convenzione scritta una clausola compromissoria inserita in un contratto o un compromesso sottoscritto dalle parti o contenuto nello scambio di lettere o telegrammi. Nella specie la clausola compromissoria risulta inserita nel contratto 3 luglio 1969, ove convenivasi appunto che tutte le controversie non risolte in via amichevole sarebbero state deferite alla Corte d'arbitrato presso la Camera di Commercio di Sofia a mezzo di un Tribunale arbitrale composto di tre arbitri.

Nessun dubbio può sussistere circa la validità dell'anzidetta clausola compromissoria, attenendo essa a materia contrattuale, per la quale è consentito il deferimento delle relative controversie ad arbitri, essendo stipulata per iscritto e non necessitando della specifica approvazione di cui al II° comma dell'art. 1341 cod. civ., poiché non trattasi di condizione predisposta da uno dei contraenti.

Né la nullità può ravvisarsi nel fatto che la clausola compromissoria non disciplina il modo di nomina degli arbitri. La clausola, invero, fa riferimento ad un giudice arbitrale già preesistente, ossia la Corte d'arbitrato presso la Camera di Commercio di Sofia, la cui composizione è disciplinata dal regolamento della stessa Corte, che, prevedendo tra l'altro che le parti possano nominare un proprio arbitro, garantisce loro

in sostanza il diritto, vigente come principio di massima nella legislazione italiana, della cooperazione delle parti nella composizione del Collegio arbitrale.

Il Menaguale, peraltro, è stato messo concretamente nella condizione di esercitare tale diritto, risultando essere stato egli invitato a nominare il proprio arbitro e legittimo è stato, anche con riferimento all'ordinamento processuale italiano, il potere surrogatorio esercitato dal Presidente della Corte bulgara nel nominare l'arbitro che lo stesso Menaguale ha rifiutato di designare nel congruo termine all'uopo concessogli.

Ricorrono, per il resto, tutte le altre condizioni per la declaratoria di esecutività della sentenza. Sono stati invero prodotti tutti i documenti elencati nell'art. IV della convenzione, l'atto di chiamata in giudizio è stato regolarmente notificato, la contumacia del Menaguale è stata ritualmente accertata, la sentenza è passata in giudicato secondo la legge bulgara, non risulta contraria ad altra sentenza pronunciata da giudici italiani, nè risulta che avanti a questi sia pendente giudizio per il medesimo oggetto, né infine il provvedimento è contrario all'ordine pubblico italiano.

Non ricorre, peraltro, alcuno dei casi elencati negli artt. V e VI della Convenzione che possono impedire la declaratoria richiesta.

Va dunque dichiarata l'efficacia e la esecutività nel territorio della Repubblica Italiana alla sentenza in esame. (omissis)

1341 CC
not appl.